

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



PARTE SPECIALE G

Delitti in violazione del diritto d'autore

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2024

INDICE

1. Premessa	3
2. Le fattispecie di reato con riferimento alla violazione dei diritti di autore	3
2.1 I reati presupposto	3
3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	6
4. Sistema dei controlli	7
4.1 Premessa	7
4.2 Principi di comportamento	7
4.3 Protocolli di controllo	8

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (*breviter*, anche CAL) si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Premessa

L' art. 25 nonies del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

2. Le fattispecie di reato con riferimento alla violazione dei diritti di autore

2.1 I reati presupposto

Di seguito si riporta il testo degli articoli di cui alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, che l'art. 25 nonies - introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 - ha aggiunto all'elenco dei reati ex D.Lgs. 231/01.

Tuttavia a questo proposito va precisato che solo la commissione del reato di cui all'articolo 171 bis e all'articolo 171 ter di seguito descritti appare astrattamente configurabile in relazione alla concreta attività svolta dalla Società.

Articolo 171, primo comma lettera a)bis e terzo comma

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: **a-bis)** mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; **1-bis.** Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 51 6 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Articolo 171 bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

In particolare la fattispecie prevista nel primo comma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie di reato prevista nel secondo comma, invece, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171 ter

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a)** abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b)** abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c)** pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171 septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171 octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal medesimo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati ivi espressamente richiamati.

Le analisi svolte hanno dunque permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione del reato sopra indicato, l'attività di CAL considerata "sensibile" di seguito indicata:

Gestione dei software aziendali: l'attività sensibile si riferisce alle modalità attraverso cui la Società acquisisce e utilizza le licenze software e di banche dati nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

L'utilizzo di software e banche dati in ambito aziendale costituisce, infatti, il processo sensibile in cui appare astrattamente possibile la commissione del reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati.

Tale reato potrebbe essere commesso al fine di garantire alla Società un risparmio di costi derivante dal mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza.

Gestione di immagini protette dal diritto d'autore: l'attività sensibile si riferisce alle modalità attraverso cui la Società acquisisce e utilizza beni protetti dal diritto d'autore (testi scientifici, immagini).

Tale reato potrebbe essere commesso al fine di garantire alla Società un risparmio di costi derivante dal mancato riconoscimento di diritti di terzi.

Riproduzione di testi mediante fotocopia: l'attività sensibile si riferisce alle modalità attraverso cui la Società riproduce beni protetti dal diritto d'autore (testi scientifici, immagini).

Tale reato potrebbe essere commesso al fine di garantire alla Società un risparmio di costi derivante dal mancato riconoscimento di diritti di terzi.

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati di violazione dei diritti di autore, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di violazione dei diritti di autore;
- del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto;
- delle Linee Guida di Confindustria.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi, in particolare, del reato di cui all'articolo 171 bis sopra descritto.

Al fine di garantire correttezza nella gestione e nell'utilizzo di tutte le risorse informatiche della Società, i Destinatari si impegnano, innanzi tutto, al rispetto ed all'osservanza dei principi e delle regole di comportamento descritti nell'ambito della Parte Speciale E del presente Modello, denominata "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", a cui si fa espresso invio e che costituisce parte integrante del presente Documento.

Inoltre tutti i Destinatari si astengono dal porre in essere comportamenti - o concorrere a darne causa - tali da integrare la fattispecie di reato richiamata nella presente Parte Speciale.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 4, capitolo 2 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dal paragrafo 10, capitolo 3 della Parte Generale;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito descritti.

Gestione dei software aziendali

Responsabile del processo

Responsabile Area Sistemi Informativi

Regolamentazione: obiettivo della procedura e dei principi di comportamento di seguito elencati è quello di assicurare il corretto e lecito utilizzo di software e banche dati in uso presso la Società e di rispettare le norme poste a tutela del diritto d'autore.

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- installare software di qualsiasi natura sul personal computer in uso senza l'autorizzazione dei superiori gerarchici/Responsabile Area Sistemi Informativi;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso ed, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore da qualsiasi violazione;
- inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza aver previamente ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici.

Inoltre la Società, tramite le Funzioni competenti, si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- informare adeguatamente tutti i dipendenti ed i collaboratori, ed in generale chiunque utilizzi software o banche dati a disposizione della Società, che i medesimi sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, per modo che ne sia vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale;
- verificare annualmente la consistenza della dotazione informatica, controllando la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai relativi rinnovi.

La Società tutela il diritto d'autore, riconoscendo e tutelando la paternità dell'opera, adottando le necessarie cautele affinché le opere soggette al diritto dell'autore siano gestite nel rispetto dello stesso.

A tal fine prevede l'inserimento di apposite clausole contrattuali ex D. Lgs. 231/2001 al fine di prevenire l'eventuale estensione della responsabilità di soggetti terzi in capo alla Società (ad esempio nei contratti di acquisto di beni soggetti al diritto d'autore).

L'installazione di software sui server e sui client aziendali può essere effettuata solo dall'Amministratore di Sistema. La responsabilità è in capo al Responsabile dell'Area Sistemi Informativi il quale si può avvalere anche di società esterne.

Il Responsabile dell'Area Sistemi Informativi mantiene un registro dei software installati, indicando per ogni software il numero di licenze disponibili da contratto ed il numero di licenze effettivamente utilizzate.

Lo stesso custodisce gli originali dei contratti di licenza.

L'installazione di software è ammessa solo previa verifica sul registro sopra specificato di licenze disponibili e aggiornamento del registro stesso.

È ammessa deroga solo per i software di libero utilizzo per uso professionale, riconosciuti come tali dal Responsabile dell'Area Sistemi Informativi che valuta il contratto di licenza su richiesta dell'ufficio richiedente ed esprime la propria valutazione per iscritto.

Tracciabilità: il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione delle attività di processo siano documentate e tracciabili e archiviate presso gli uffici dell'Area Sistemi Informativi.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Gestione di immagini protette dal diritto d'autore

Responsabile del processo

Responsabile Area Sistemi Informativi e Responsabili di Area

Regolamentazione: obiettivo della procedura e dei principi di comportamento di seguito elencati è quello di assicurare la corretta gestione delle opere (nello specifico, immagini) protette dal diritto d'autore.

Immagini e altre opere iconografiche devono essere salvati su cartelle informatiche differenziate in funzione del titolo legittimante l'uso e dei limiti eventualmente previsti nel titolo stesso (contenuti di proprietà della società, uso libero, differenti vincoli per numero di pubblicazioni, unico utilizzo).

Qualora, in ragione del titolo, sia legittimo un **solo utilizzo del contenuto**, l'eventuale conservazione dello stesso dopo l'utilizzo deve essere eseguita con modalità tali da non renderli accessibili né riutilizzabili.

E' strettamente necessario conservare il contratto, la fattura e/o altro titolo legittimante l'uso oppure attestante la libera utilizzabilità.

Responsabile della gestione di tali opere è:

- il Responsabile dell' Area Sistemi Informativi (per la gestione dell'acquisto delle opere e la gestione delle stesse in cartelle di server);
- il Responsabile dell' Area richiedente (per attivare la richiesta di acquisto dell'opera nonché monitorarne l'utilizzo dai propri collaboratori).

È fatto obbligo agli utilizzatori delle immagini di richiedere e ottenere immagini o altro corredo iconografico esclusivamente al proprio Responsabile o al Responsabile dell' Area Sistemi Informativi; è fatto divieto di fornire tali contenuti ad altri colleghi o funzioni aziendali, al fine di permettere la tracciabilità degli utilizzi ed il rispetto delle condizioni ed i limiti al loro utilizzo.

Riproduzione di testi mediante fotocopia

Responsabile del processo

Tutti i dipendenti

Regolamentazione: È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

Tracciabilità: il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione delle attività di processo siano documentate e tracciabili e archiviate presso gli uffici dell'Area Sistemi Informativi.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.